

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERA 20 dicembre 2017.

Determinazione, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994, dei soggetti tenuti alla contribuzione per l'esercizio 2018. (Delibera n. 20232).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e le successive modificazioni ed integrazioni, in cui è previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determini in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza;

Viste le proprie delibere n. 19826 e n. 19827 del 21 dicembre 2016 recanti la determinazione, ai sensi del citato art. 40, rispettivamente, dei soggetti tenuti a contribuzione per l'esercizio 2017 e della misura della contribuzione per il medesimo esercizio;

Attesa la necessità di determinare, per l'esercizio 2018, i soggetti tenuti alla contribuzione;

Delibera:

Art. 1.

Soggetti tenuti alla contribuzione

1. Sono tenuti a versare alla Consob, per l'esercizio 2018, un contributo denominato «contributo di vigilanza»:

a) le società di intermediazione mobiliare, le società fiduciarie di cui all'art. 199, comma 2, del decreto legislativo n. 58/1998, autorizzate, alla data del 3 gennaio 2018, alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *c-bis)*, *d)*, *e)* ed *f)* del decreto legislativo n. 58/1998;

b) le imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia e le imprese di investimento extracomunitarie con o senza succursale in Italia, autorizzate, alla data del 3 gennaio 2018, alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *c-bis)*, *d)*, *e)* ed *f)* del decreto legislativo n. 58/1998;

c) le banche italiane, la Società Poste Italiane - Divisione servizi di BancoPosta di cui all'art. 2, comma 1, lettera *f)*, del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, le banche comunitarie con succursale in Italia e le banche extracomunitarie con o senza succursale in Italia, autorizzate, alla data del 3 gennaio 2018, alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *c-bis)*, *d)*, *e)* ed *f)* del decreto legislativo n. 58/1998;

d) le società di gestione del risparmio di cui all'art. 1, comma 1, lettera *o)*, del decreto legislativo n. 58/1998, le società di gestione UE con succursale in Italia di cui all'art. 1, lettera *o-bis)*, del decreto legislativo n. 58/1998, i gestori di fondi di investimento alternativo UE (FIA UE) con succursale in Italia, di cui all'art. 1, comma 1, lettera

p), del decreto legislativo n. 58/1998, autorizzati alla data del 3 gennaio 2018 alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere *d)*, *e)* ed *f)*, del decreto legislativo n. 58/1998;

e) gli intermediari finanziari iscritti nell'Albo previsto dall'art. 106, comma 1, del decreto legislativo n. 385/1993, autorizzati, alla data del 3 gennaio 2018, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 a prestare i servizi e le attività di cui all'art. 1, comma 5, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *c-bis)*, del decreto legislativo n. 58/1998;

f) gli agenti di cambio iscritti, alla data del 3 gennaio 2018, nel ruolo speciale di cui all'art. 201, comma 5, del decreto legislativo n. 58/1998;

g) le società di gestione del risparmio iscritte, alla data del 3 gennaio 2018, nell'Albo di cui all'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, le Società di investimento a capitale variabile e le società di investimento a capitale fisso iscritte, alla stessa data del 3 gennaio 2018, negli albi di cui all'art. 35-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, gli organismi di investimento collettivo soggetti, sempre alla stessa data del 3 gennaio 2018, all'applicazione degli artt. 42, 43 e 44 del decreto legislativo n. 58/1998;

h) le imprese di assicurazione italiane ed estere operanti nel territorio della Repubblica sia in regime di stabilimento che in regime di libera prestazione dei servizi, che offrono prodotti finanziari di cui all'art. 1, comma 1, lett. *w-bis)* del decreto legislativo n. 58/1998;

i) i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede iscritti, alla data del 3 gennaio 2018, nell'apposita sezione dell'Albo di cui all'art. 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998;

j) i soggetti - diversi dallo Stato italiano, dagli enti locali, dagli stati esteri e dagli organismi internazionali a carattere pubblico - appresso indicati:

j1) gli emittenti italiani ed esteri (comunitari ed extracomunitari) che, alla data del 3 gennaio 2018, abbiano strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani;


j2) gli emittenti che, alla data del 3 gennaio 2018, abbiano strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati comunitari (diversi da quelli italiani) aventi l'Italia come Stato membro d'origine;

k) gli emittenti che hanno chiesto o hanno autorizzato la negoziazione in sistemi multilaterali gestiti da banche, sim o da gestori dei mercati regolamentati italiani, vigilati ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014;

l) gli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante di cui all'art. 116 del decreto legislativo n. 58/1998 che, alla data del 3 gennaio 2018 risultano in possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'apposito Elenco, di cui all'art. 108, comma 5, del regolamento Consob n. 11971/1999;

m) i soggetti, diversi da quelli di cui alle precedenti lettere *g)* e *h)*, che:

m1) a seguito dell'inoltro della comunicazione di cui agli artt. 94, comma 1 ovvero 102, comma 1, ovvero 113, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, il relativo procedimento amministrativo concernente il prospetto - unico o tripartito - ovvero il prospetto di base ovvero il documento d'offerta, si sia estinto, nel periodo compreso



tra il 2 gennaio 2017 ed il 1° gennaio 2018, prima dell'ottenimento del relativo provvedimento di approvazione;

m2) a seguito della comunicazione di cui all'art. 94, comma 1 ovvero di cui all'art. 102, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, hanno ottenuto l'approvazione del prospetto - unico o tripartito - ovvero del prospetto di base ovvero del documento di offerta, ma non hanno concluso, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2017 ed il 1° gennaio 2018, la relativa offerta;

m3) avendo concluso un'offerta al pubblico di sottoscrizione e vendita ovvero un'offerta al pubblico di acquisto o scambio, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2017 ed il 1° gennaio 2018, sono sottoposti all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97 ovvero di cui all'art. 103, comma 2, del decreto legislativo n. 58/1998;

m4) hanno ottenuto l'approvazione del prospetto di ammissione a quotazione di strumenti finanziari ai sensi dell'art. 113, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2017 ed il 1° gennaio 2018;

m5) avendo ottenuto l'ammissione a negoziazione di strumenti finanziari a seguito di operazioni di integrazione aziendale (fusioni o scissioni) per le quali è stato rilasciato un giudizio di equivalenza al prospetto di un documento già disponibile ai sensi dell'art. 57, comma 1, lett. d), del regolamento Consob n. 11971/1999 (attuativo della direttiva comunitaria n. 2003/71/CE) nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2017 ed il 1° gennaio 2018, sono sottoposti all'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 114, comma 5 e 115 del decreto legislativo n. 58/1998;

n) i soggetti iscritti, alla data del 3 gennaio 2018, al registro di cui al decreto legislativo n. 39/2010, che alla stessa data risultavano svolgere incarichi di revisione legale sui bilanci degli Enti di interesse pubblico conferiti secondo la normativa previgente;

o) la Borsa Italiana S.p.a.;

p) la MTS S.p.a.;

q) la Monte Titoli S.p.a.;

r) la Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.a.;

s) le società di intermediazione mobiliare, le banche e le società di gestione di mercati regolamentati autorizzate, alla data del 3 gennaio 2018, all'esercizio dell'attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione e di sistemi organizzati di negoziazione di cui all'art. 1, comma 5, lett. g) e g-bis), del decreto legislativo n. 58/1998;

t) gli internalizzatori sistematici iscritti nell'apposito Elenco di cui all'art. 22, comma 1, del regolamento Consob n. 16191/2007, in corso di validità alla data del 3 gennaio 2018;

u) i gestori di mercati regolamentati esteri richiedenti il riconoscimento in Italia ai sensi dell'art. 70, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998;

v) i gestori di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali iscritti, alla data del 3 gennaio 2018, nel registro di cui all'art. 50-quinquies, comma 2, del decreto legislativo n. 58/1998;

w) i gestori di servizi di diffusione delle informazioni regolamentate ed i gestori dei meccanismi di stoccaggio delle informazioni regolamentate autorizzati ai sensi dell'art. 113-ter, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998, iscritti alla data del 3 gennaio 2018, negli appositi Elenchi

di cui all'art. 116-septies, comma 3 e all'art. 116-undecies, comma 3, del regolamento Consob n. 11971/1999;

x) i fornitori di servizi di comunicazione dati iscritti, alla data del 3 gennaio 2018, al registro di cui all'art. 79-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998;

y) l'organismo dei Consulenti finanziari di cui all'art. 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento verrà pubblicato, oltre che nel Bollettino della Consob, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 20 dicembre 2017

Il Presidente vicario: GENOVESE

18A00597

DELIBERA 20 dicembre 2017.

Determinazione della misura della contribuzione dovuta, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994, per l'esercizio 2018. (Delibera n. 20232).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e le successive modificazioni ed integrazioni, in cui è previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determini in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza e che nella determinazione delle predette contribuzioni adotti criteri di parametrizzazione che tengano conto dei costi derivanti dal complesso delle attività svolte relativamente a ciascuna categoria di soggetti;

Viste le proprie delibere n. 19826 e n. 19827 del 21 dicembre 2016 recanti la determinazione, ai sensi del citato art. 40, rispettivamente, dei soggetti tenuti a contribuzione per l'esercizio 2017 e della misura della contribuzione per il medesimo esercizio;

Vista la propria delibera n. 20232 del 20 dicembre 2017 con la quale sono stati individuati, per l'esercizio 2018, i soggetti tenuti alla contribuzione;

Attesa la necessità di stabilire, per l'esercizio 2018, la misura della contribuzione dovuta dai soggetti individuati nella suddetta delibera n. 20232 del 20 dicembre 2017;

Delibera:

Art. 1.

Misura della contribuzione

1. Il contributo dovuto, per l'esercizio 2018, dai soggetti indicati nell'art. 1 della delibera n. 20232 del 20 dicembre 2017 è determinato nelle seguenti misure:

